

Criteria di ammissibilità della proposta

Saranno ammissibili unicamente le proposte che dimostrano di soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- i. gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere ultimati e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026;
- ii. non devono avere ottenuto un finanziamento a valere su fondi strutturali di investimento europeo;
- iii. gli interventi non devono ledere il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente;
- iv. devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- v. gli interventi devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese.

Non sono in ogni caso ammissibili al finanziamento gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato o l'acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti.

Criteria di valutazione delle proposte


Per la valutazione delle proposte si prevedono due macro-criteri di valutazione come di seguito indicati e pesati:

- Criteri di valutazione della proposta: 70 punti su 100 totali.
- Criteri di valutazione del soggetto destinatario delle risorse: 30 punti su 100 totali.

Il punteggio complessivo dei progetti ammessi è definito come di seguito:

$$\sum_{\text{Criterio progetto}=1}^9 (\text{Criterio progetto}) * 0,70 + \sum_{\text{Criterio destinatario}=A}^E (\text{Criterio destinatario}) * 0,30$$

La definizione del punteggio complessivo avviene attraverso la somma ponderata dei valori assunti dai due macro-criteri di valutazione: i coefficienti di ponderazione prevedono un peso del 70% alla sommatoria degli indicatori di progetto e un peso del 30% alla sommatoria degli indicatori di valutazione dei destinatari.



Di seguito le tabelle con gli indicatori da considerare per i due macro-criteri di valutazione.

Criteri di valutazione proposta	Descrizione	Punteggio max
1. Quantità di riciclo/riutilizzo	Risultati attesi in termini di quantità di materia riciclata e riutilizzata	15
2. Livelli di impatto ambientale	Risultati attesi in termini di impatto ambientale dell'impianto da realizzare	10
3. Potenziamento dei sistemi di raccolta esistenti	Descrizione degli impatti indiretti sui sistemi di raccolta dei materiali rispetto alla situazione esistente nel territorio servito dall'impianto da realizzare	10
4. Livello di innovazione tecnologica	Descrizione del livello di innovazione tecnologica che l'impianto da realizzare apporterà al settore di riferimento	15
5. Creazione/sviluppo di network e/o "distretti circolari"	Descrizione delle azioni proposte finalizzate alla integrazione orizzontale e/o verticale tra imprese	15
6. Livelli di progettazione	Livello di progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. I livelli di progettazione più avanzati saranno valutati con punteggio superiore.	10
7. Replicabilità della proposta	Livello di replicabilità della proposta nell'ambito del settore di riferimento, con conseguente sviluppo del settore medesimo	5
8. Piano finanziario	Congruità, attendibilità e fattibilità del piano finanziario in relazione alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività eseguite, analisi controfattuale	10
9. Tempi di realizzazione	Congruità e attendibilità del cronoprogramma dell'Intervento, anche in relazione ad una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti dal PNRR	10



Criteri di valutazione del soggetto destinatario	Descrizione	Punteggio max
A. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	$A = (\text{mezzi propri} + \text{debiti a medio lungo termine}) / \text{immobilizzazioni}$	20
B. Copertura degli oneri finanziari	$B = \text{margine operativo lordo} / \text{oneri finanziari lordi}$	20
C. Indipendenza finanziaria	$C = \text{mezzi propri} / \text{totale del passivo}$	20
D. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato	$D = \text{margine operativo lordo (mol)} / \text{fatturato}$	20
E. Pregressa esperienza	E = Descrivere sinteticamente le esperienze pregresse nella realizzazione di progetti analoghi	20

21A06037

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 17 agosto 2021.

Assegnazione delle risorse alle città portuali per le mancate entrate in conseguenza del calo del traffico crocieristico a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL TURISMO

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 734, della citata legge n. 178 del 2020 che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare, a titolo di ristoro, alle città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19;

Visto, altresì, il comma 735 del medesimo art. 1 che demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo le modalità attuative delle previsioni recate dal suddetto comma 734;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, all'art. 5, comma 2, stabilisce che «Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile" e "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020 con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso

